

#### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10778 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Verzaro, Lorenzo Nano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvia Verzaro in Torino, via Brofferio 1;

#### contro

I.N.P.S., in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Paola Massafra, Cherubina Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Guadagnino in Roma, via Beccaria n.29;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

### nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

### per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di esclusione dell'8 aprile 2022 emesso dall'I.N.P.S. e comunicato via PEC in pari data, dal **Concorso** Pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS (G.U., 4° Serie Speciale, "Concorsi ed Esami", n. 78 del 1° ottobre 2021) e di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento e al procedimento di selezione pubblica;
- della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori approvate con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 27 aprile 2022 n. 6 di cui si è dato avviso Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 36 del 6 maggio 20 (graduatoria finale e graduatoria dei vincitori) e per l'accertamento dell'interesse in capo all'odierna parte ricorrente di essere collocata nella graduatoria degli idonei del "Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS";

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di collocazione nella graduatoria degli idonei del "Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'I.N.P.S.", nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7 dicembre 2022:

per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 12 ottobre 2022 con cui è stata modificata la graduatoria finale del **Concorso** Pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'I.N.P.S. e di ogni

ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento e al procedimento di selezione pubblica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.N.P.S., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con atto di costituzione per trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato il 26 settembre 2022 e ritualmente notificato in pari data, l'odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in rubrica, domandandone l'annullamento.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione.

All'udienza dell'8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente ha partecipato al pubblico **concorso** per titoli ed esami a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale pubblicato nella G.U., 4° Serie Speciale, "Concorsi ed Esami", n. 78 del 1° ottobre 2021.

Con provvedimento dell'8 aprile 2022 egli è stato escluso dalla graduatoria finale e dalla graduatoria dei vincitori approvate con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 27 aprile 2022 n. 6 perché, in seguito a verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda di partecipazione alla selezione, è stata riscontrata nella banca dati del casellario giudiziale, una condanna penale non dichiarata. Dunque, in ragione della previsione di cui all'art. 3, comma 9, lett. k) del bando di

**concorso** avente ad oggetto l'obbligo di dichiarazione di pregiudizi penali, si è proceduto all'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione e la successiva graduatoria deducendo la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione; la violazione dell'art. 28, comma 8, della L. 2 ottobre 2018 n. 122; la violazione dell'art. 7 del bando di **concorso** con riferimento alla valutazione dei titoli.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente è stato escluso per non aver dichiarato nella domanda di partecipazione al **concorso** in esame depositata telematicamente di aver riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale penale di Torino il 23 marzo 2011 per violazione dell'art. 186, commi 2 e 7, d. lgs. n. 285/1992 poiché rifiutava di sottoporsi all'accertamento c.d. "alcool test" (per tale fatto il ricorrente è stato in seguito riabilitato con ordinanza nr. -OMISSIS- 2023).

Con riguardo alla legittimità del provvedimento di esclusione deve essere evidenziato quanto segue.

La lex specialis all'art. 3 co. 9 dispone che all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al **concorso** i candidati indichino, fra l'altro, "k) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 c.p.p., specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia".

Il successivo comma 12 del medesimo articolo prevede poi che "Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dall'art.76 del d.P.R. n.445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo, quindi, l'omessa o mendace dichiarazione in merito al possesso dei requisiti previsti dal bando,

comporta – per espressa previsione normativa – la decadenza dai benefici conseguiti ovvero, nel caso in esame, dal beneficio dell'ammissione alla procedura concorsuale.

A ciò si aggiunga la previsione di cui all'art. 2 del bando di gara "requisiti di ammissione", il cui comma 2 punisce con la sanzione dell'esclusione dalla procedura coloro i quali non risultino in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, fra i quali è espressamente prevista l'assenza di condanne penali anche non passate in giudicato.

Dalla lettura combinata delle disposizioni in parola emerge che:

il candidato debba dichiarare all'atto di presentazione della domanda di non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato;

l'amministrazione si riservi di valutare la compatibilità delle predette condanne con il rapporto di pubblico impiego;

la mendace dichiarazione in merito all'insussistenza di condanne penali comporta – in ogni caso – la caducazione dal beneficio conseguente al provvedimento emanato.

Per le ragioni sopra illustrate i provvedimenti impugnati risultano legittimi, né l'Amministrazione era tenuta a motivare compiutamente in merito all'incompatibilità della condanna riportata con il rapporto di impiego di cui al bando (diversamente da quanto ritenuto nel diverso giudizio cui ha fatto riferimento il ricorrente, nel quale si controverteva proprio sull'esistenza dell'obbligo dichiarativo in relazione a decreto penale di condanna non riportato - a differenza della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.- sul certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati, e quindi sulla stessa consapevolezza in capo all'interessato del titolo penale).

D'altro canto l'ultimo comma dell'art. 3 del bando dispone espressamente che:

"Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dall'art.76 del d.P.R. n.445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la non veridicità

del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"

In realtà l'obbligo di specifica motivazione sussiste solo se e in quanto l'esclusione sia stata disposta in relazione a dichiarazione resa e veritiera, mentre nella specie si è in presenza di dichiarazione omessa con diverso e autonomo titolo di esclusione, in cui opera un meccanismo automatico di esclusione dal beneficio conseguito, nella specie l'ammissione al **concorso**.

Le ragioni che precedono, unitamente alla mancata impugnazione della specifica disposizione dell'art. 3 del bando, sono assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di ricorso, e comportano la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, esimendo dalla richiesta integrazione del contraddittorio.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare le spese processuali.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Virginia Arata, Referendario, Estensore

## L'ESTENSORE Virginia Arata

## IL PRESIDENTE Leonardo Spagnoletti

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.